

grafico (Pianta catastale) annesso alla presente legge; limitata dalla parte della via Fiumetto-Pietrasanta, dalla linea prima rossa secondo il tracciato, in pianta A, B, B', B'', C, D, E, per seguire a questo punto, verso ponente, la linea tratteggiata rossa determinante il confine dell'intera frazione.

Art. 3.

Il Governo del Re provvederà all'esecuzione della presente legge e regolerà, mediante decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato, i rapporti di interesse fra i due comuni, in ragione di popolazione e di sovrimposta fondiaria.

PROPOSTA DI LEGGE DEL DEPUTATO DI ROBILANT. — *Distacco delle frazioni di Torrazza e Borgoregio dal comune di Verolengo e costituzione di esse in comune autonomo.*

Art. 1.

Torrazza e Borgoregio frazioni del comune di Verolengo vengono distaccate dal capoluogo e costituite in comune col nome di Torrazza Piemonte.

Art. 2.

Le attività e le passività compresi i centesimi addizionali saranno ripartiti in ragione di popolazione.

Art. 3.

Il Governo del Re è autorizzato a dare le disposizioni per l'attuazione della presente legge.

PROPOSTA DI LEGGE DEI DEPUTATI MARCHESANO e LABRIOLA. — *Sugli effetti civili dei matrimoni celebrati davanti ai ministri del culto e ai notari.*

Art. 1.

Il matrimonio celebrato davanti al ministro di qualunque culto produce tutti gli effetti civili.

Gli stessi effetti produce il matrimonio contratto davanti ad un notaro, con tutte le forme volute dalla legge per la stipulazione degli atti pubblici.

Art. 2.

Il ministro del culto od il notaro davanti a cui si chiedi la celebrazione del matrimonio deve accertarsi della esistenza delle pubblicazioni richieste dagli articoli 70 e seguenti del Codice civile.

Prima di procedere alle pubblicazioni l'Ufficiale dello stato civile a cui sono richieste, deve assicurarsi richiedendo i do-

cumenti a questo fine indicati dall'articolo 79 del Codice civile, della sussistenza di tutte le condizioni volute dalla legge civile, perchè il matrimonio possa contrarsi.

Art. 3.

Il ministro del culto o il notaro che ha celebrato il matrimonio deve immediatamente, e in ogni caso nelle ventiquattro ore dalla celebrazione, trasmettere l'estratto dell'atto di matrimonio all'Ufficiale dello stato civile del comune presso cui furono fatte le pubblicazioni; il quale annota l'atto nei registri dello stato civile e cura che vengano eseguite tutte le conseguenti registrazioni.

Art. 4.

I ministri del culto ed i notari, che contravvenissero alla disposizione degli articoli 2 e 3, saranno puniti con la multa non inferiore a lire 1,000 e con la reclusione non inferiore a un anno. Salvo le maggiori pene sancite dal capoverso dell'articolo 359 del Codice penale.

PROPOSTA DI LEGGE DEI DEPUTATI GIRETTI, CICCOTTI, LABRIOLA, ALTOBELLI, COLAJANNI, COMANDINI, GRAZIADEI, BUSSI e ALTRI. — *Modificazioni alla legge sull'amministrazione e contabilità dei corpi militari.*

Art. 1.

L'ultimo capoverso dell'articolo 16 della legge 17 luglio 1910, n. 511, sull'amministrazione e contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari è così modificato:

« L'ammontare del credito, finchè i relativi decreti non siano approvati dal Parlamento, non può superare la somma di due milioni di lire ».

« I decreti saranno annunziati nella *Gazzetta Ufficiale* e inviati alla Corte dei conti entro dieci giorni dalla loro emanazione ».

Art. 2.

Il Governo del Re è incaricato di coordinare all'articolo così modificato le altre disposizioni di legge e di regolamento in testo unico.

PROPOSTA DI LEGGE DEI DEPUTATI LEONE, BUCCELLI, CICCARONE e CIRMENI. — *Pro supplenti scuole medie ex-incaricati.*

Art. 1.

Gli attuali supplenti delle scuole medie governative che erano in servizio all'ap-